



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Nell'interesse del Dott. **Pellegrino Francesco** (C.F. PLLFNC73E14I234F), [REDACTED]
[REDACTED] e ivi residente in via [REDACTED], CAP
[REDACTED], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco
Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell
(C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata
su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3.

- *Ricorrente*

CONTRO

- l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (C.F. 97900660586), in persona del legale rappresentante
pro tempore, avente sede legale in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma (RM);
- la **Commissione Interministeriale Per L'attuazione Del Progetto Ripam**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, domiciliata a Roma, in Piazza Colonna, n. 370, CAP 00187;
- il **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi E Formazione Per L'ammodernamento
Delle P.A.** (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in
Roma, Viale Marx, n. 15, CAP 00137;
- la **Commissione esaminatrice del concorso** (C.F. 97900660586), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 Roma
(RM);

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI



- della Dott.ssa **Lissandrello Ersilia** (C.F. LSSRSL76M43H163Q), [REDACTED],
[REDACTED], CAP [REDACTED], (indirizzo pec: [REDACTED]);
- del Dott. **Licchelli Enrico** (C.F. LCCNRC76E03Z133E), residente in Via [REDACTED], n.
[REDACTED], CAP [REDACTED], (indirizzo pec: [REDACTED]);

– *Potenziali resistenti*

AVVERSO E PER LA DISAPPLICAZIONE

-dell'Avviso pubblicato in data 18 luglio 2023, sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi per i candidati vincitori che non hanno ancora manifestato interesse e per i restanti candidati idonei della graduatoria finale di merito del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro", con tempo sino al 31 luglio per esprimere la preferenza sulle sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, nella parte in cui non consente all'odierno ricorrente di esprimere una preferenza per le altre sedi disponibili nelle Regioni del Sud Italia;

-l'elenco delle sedi assegnate, pubblicato sul sito web istituzionale della p.a. intimata, in data 02 agosto 2023, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-la nota di convocazione per la scelta delle sedi, prot. U. 0012429 dell'8 agosto 2023, con cui parte ricorrente è stata convocata, presso la Direzione Generale di Roma, per effettuare in presenza la scelta della sede, nella parte in cui prevede che "la mancata presentazione nel giorno e nell'ora indicati equivale ad irrevocabile rinuncia all'assunzione con conseguente decadenza dal diritto all'assunzione presso questo Ispettorato Nazionale del lavoro";

-della Nota Prot. 2321 del 7 novembre 2023, con cui l'odierna resistente ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti inoltrata dagli scriventi, rappresentando che " [...] le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla individuazione delle sedi da assegnare sono conseguenza del



limitato grado di copertura delle sedi del Nord (pari al 34% dei posti individuati) registratosi alla data del 10 luglio a fronte del grado di copertura delle sedi del Sud (62% dei posti individuati), alla luce della incapacienza della graduatoria di merito”;

-l'avviso pubblicato sul sito web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 10 agosto 2023, e il relativo allegato "Elenco sedi", con cui è stata disposta la "Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato”;

-di tutti gli avvisi pubblicati dall'Amministrazione resistenti, relativi alla procedura di assegnazione dei candidati alle sedi lavorative;

-degli atti e pareri, di estremi non conosciuti, adottati dall'amministrazione precedente nel corso dell'istruttoria eseguita prima della procedura di assegnazione sedi;

-del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi non conosciuti, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente a esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che consenta all'odierno ricorrente di esprimere la propria preferenze territoriale, tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Si premette in

FATTO



1. - Con bando pubblicato l'11 febbraio 2022 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 12, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha indetto il "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro".

In particolare, è stata prevista la seguente ripartizione di posti:

- i) **1.174 risorse nel profilo di ispettore tecnico (Codice ISP) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;**
- ii) 25 risorse nel profilo di funzionario area informatica (Codice INF) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- iii) 50 risorse nel profilo di funzionario socio statistico economico (Codice STAT) da destinare alle sedi di Roma e alle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali (cfr. art. 3 del bando):

- i) prova scritta digitale, distinta per i codici di concorso;
- ii) valutazione dei titoli.

Inoltre, la p.a. intimata, ai fini dello svolgimento delle prove d'esame, si è avvalsa del supporto di Formez PA.

Dalla sommatoria dei punti ottenuti nelle due suddette fasi, la Commissione esaminatrice avrebbe, poi, proceduto a formare la graduatoria finale di merito.

2. - Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione alla selezione *de qua*, relativamente al profilo ISP ed è stata, dunque, convocata per l'espletamento delle prove concorsuali, che ha superato brillantemente.

Una volta pubblicata la graduatoria finale di merito, per il Codice ISP, in data 28 dicembre u.s., l'odierno ricorrente ha appurato di essersi collocato tra i candidati vincitori, alla **posizione n. 262**, con il punteggio complessivo di **26,25 punti** così ripartito:



-22,75 punti per la prova scritta;

-3,5 punti per la valutazione dei titoli.

262	PELEGRINO	FRANCESCO	26,25	22,75	3,5	
-----	-----------	-----------	-------	-------	-----	--

In data 19 maggio u.s., l'INL ha avviato, tramite avviso pubblicato sul sito ufficiale dell'amministrazione, la procedura di scelta della sede di servizio per i vincitori del concorso *de quo* e, dunque, l'odierno ricorrente; tuttavia, lo stesso, per ragioni di tipo personale, non ha potuto procedere in quel momento alla scelta delle sedi lavorative ed è stato, successivamente, chiamato ad esprimere la propria preferenza territoriale tramite l'avversato avviso del 18 luglio u.s.

In particolare, l'art. 10 della *lex specialis* ha previsto espressamente quanto segue: *"i candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche' dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria"*.

3. - Invero, mentre, dapprima, ai 1174 candidati vincitori per il profilo ISP è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'Ispettorato, senza alcuna limitazione territoriale, con l'avversato avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione odiernamente intimata, in data 18 luglio u.s., è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i restanti candidati vincitori che non avevano ancora manifestato interesse (e dunque, anche per il Dott. Pellegrino) e per i candidati idonei della graduatoria di merito.

Nell'ambito di quest'ultima procedura, i candidati interessati, e dunque l'odierno ricorrente, si sono trovati dinnanzi a una situazione certamente non preventivabile al momento in cui ha partecipato al concorso: gli stessi, infatti, hanno potuto scegliere solo ed esclusivamente tra le sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,



Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta.

La pubblicazione dell'avviso, tuttavia, non è stata accompagnata da alcun altro atto e/o verbale in grado di giustificare la disponibilità delle sole sedi sopra indicate e, nel contempo, l'indisponibilità di altre sedi, soprattutto, per ciò che concerne le Regioni del sud Italia, nonostante la sussistenza di posti vacanti.

Tuttavia, tale operato, come si vedrà di seguito, è da considerarsi illegittimo.

Tutto quanto sopra esposto, infatti, come si avrà modo di rappresentare ulteriormente nel prosieguo, risulta palesemente lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, il quale è residente a [REDACTED] e, dunque, ha riscontrato serie difficoltà a spostarsi in una sede lavorativa collocata al Nord e, segnatamente, Torino.

Se controparte avesse agito correttamente, infatti, avrebbe sin da subito consentito a tutti i candidati di poter esprimere la propria scelta territoriale nell'ambito di tutte le sedi disponibili nel territorio nazionale: in tal modo, pertanto, oggi parte ricorrente non subirebbe alcun pregiudizio, ben potendo ambire a ricoprire il posto di lavoro desiderato nella sede territoriale a lui più congeniale e che meritocraticamente gli spetta, dopo aver brillantemente superato la prova d'esame prevista dalla *lex specialis*.

Nel frattempo, in data 2 agosto u.s., è stato pubblicato l'elenco delle sedi assegnate a conclusione dell'*iter* avviato il 18 luglio.

Ed ancora, successivamente, in data 8 agosto u.s., la P.a. resistente ha convocato il ricorrente a presenziare in data 4 settembre 2023, per effettuare in presenza la scelta della sede, con l'avvertimento che in caso di assenza si decadrà dal diritto all'assunzione:

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro verrà considerata implicita ed irrevocabile rinuncia all'assunzione presso questo Ispettorato, con conseguente decadenza dal relativo diritto.

A quel punto, dunque, l'odierno ricorrente, costretto a dover scegliere forzatamente una sede lavorativa sita al nord Italia, ha optato per l'Ufficio di Torino, per evitare di incorrere



in eventuali provvedimenti di decadenza dalla graduatoria e, quindi, perdere il proprio posto di lavoro.

In data 10 agosto u.s., infatti, è stato pubblicato, sul sito web ufficiale dell'Ispettorato, l'Avviso recante "Procedura di scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per il reclutamento di complessive 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato", unitamente al relativo documento allegato "Elenco sedi", ove viene esplicitato l'avvertimento che in caso di assenza alla scelta sedi in presenza si verrà dichiarati decaduti dalla graduatoria.

Si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sul fatto che non seguirà alcuna altra convocazione o assegnazione di ufficio della sede atteso che la mancata presentazione nel giorno indicato costituisce irrevocabile rinuncia all'assunzione con conseguente decadenza dal diritto all'assunzione presso questo Ispettorato Nazionale del lavoro.

In verità, però, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in grado di giustificare l'assenza, nell'alveo delle sedi territoriali disponibili, di tutte quelle site al sud Italia, posto che l'avviso in questione non è stato accompagnato da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione delle sedi disponibili, in grado di rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord Italia.

Peraltro, proprio in merito alla medesima procedura concorsuale, l'agere amministrativo è stato già censurato da parte dell'Ecc.mo TAR Lazio, il quale ha già avuto modo di pronunciarsi, in merito a dei ricorsi assolutamente identici a quello odiernamente proposto, dapprima con Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023, con cui il Giudice ha "Ritenuto che, avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023); poi, con i Decreti nn. 5668/2023; 5673/2023; 5667/2023; 5666/2023 dell'8 settembre 2023, di medesimo tenore.



Successivamente, in data 7 settembre u.s., il G.A. ha emesso l'ordinanza n. 5571 con cui ha "Ritenuto di confermare interinalmente la misura cautelare concessa con il decreto decisivo 11 agosto 2023, n. 5197, fino alla camera di consiglio del 3 ottobre 2023, alla quale è rinviata la trattazione della causa;" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, ordinanza n. 5571 del 7 settembre 2023; nello stesso senso v. TAR Lazio, Sez. VIter).

4. - Al fine di verificare la regolarità della procedura in esame, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato apposita istanza di accesso agli atti alla procedente, richiedendo, in particolare tra gli altri, gli elenchi di tutte le sedi disponibili al momento della pubblicazione del bando di concorso in oggetto e, successivamente, al momento della pubblicazione della graduatoria e dell'apertura della procedura di scelta-sede, nonché le piante organiche di tutte le sedi disponibili nell'ambito del concorso *de quo*.

Tuttavia, con Nota Prot. 2321 del 7 novembre 2023, l'odierna resistente ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti inoltrata dagli scriventi, rappresentando che " [...] *le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla individuazione delle sedi da assegnare sono conseguenza del limitato grado di copertura delle sedi del Nord (pari al 34% dei posti individuati) registratosi alla data del 10 luglio a fronte del grado di copertura delle sedi del Sud (62% dei posti individuati), alla luce della incapienza della graduatoria di merito*".

Posto che il riscontro della p.a. intimata non è assolutamente adeguato rispetto alle richieste avanzate dall'odierno ricorrente, e persistendo, dunque, il silenzio dell'Amministrazione, si è reso necessario, ai fini della tutela degli interessi legittimi del ricorrente, avanzare il presente atto di ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE



Codesto procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti l'illegittima assegnazione dello stesso alla sede di Torino. Il *petitum* del presente giudizio è costituito da un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto dell'odierno ricorrente a poter esprimere la propria scelta della sede presso gli Uffici dislocati anche al sud Italia.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali impugnati non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Ed infatti, in casi assolutamente analoghi, il TAR Lazio - Roma ha declinato la propria giurisdizione, in favore del G.O., rilevando che *"nel caso di specie, la domanda della ricorrente ha a oggetto l'attribuzione della sede di servizio e si fonda, specificamente, sull'asserito "diritto" a essere assegnata anziché alla sede ITL di Bologna a una sede ITL a sé "congeniale" e, quindi, limitrofa al luogo del proprio indirizzo di residenza; si tratta, a ben vedere, di una contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio che si colloca in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale mediante l'approvazione della graduatoria finale di merito (che non è oggetto di censure), non venendo nemmeno in rilievo un atto amministrativo presupposto di c.d. macro-organizzazione [...]; del resto, la determinazione dell'amministrazione di destinare gli idonei soltanto ad alcune sedi fra quelle in astratto disponibili, sulla base di un dato disegno organizzativo degli uffici e delle piante organiche, si colloca al di sotto della soglia della macro-organizzazione, in quanto esercizio dell'ordinario potere del datore di lavoro di organizzare i singoli uffici - nel contesto e nel rispetto delle linee fondamentali e della dotazione complessiva che non sono, giova ribadirlo, oggetto di contestazione - e, conseguentemente, di gestire i singoli rapporti di lavoro, per quanto numerosi tali rapporti possano essere (com'è fisiologico che sia in caso di strutture diffuse su tutto il territorio nazionale e di concorsi con un elevato numero di posti);"* (ex multis: TAR Lazio - Roma, Sez.



Vter, 23 ottobre 2023, n. 15573; TAR Lazio - Roma, Sez. Vter, 23 ottobre 2023, n. 11939; TAR Lazio - Roma, Sez. Vter, 23 ottobre 2023, n. 15577; TAR Lazio - Roma, Sez. Vter, 23 ottobre 2023, n. 15586)

In definitiva, dunque, la censura di parte ricorrente investe le modalità con cui l'amministrazione ha operato l'assegnazione delle sedi di servizio, facendo valere una pretesa riguardante il "diritto all'assunzione" e il successivo svolgimento del rapporto (di cui l'assegnazione della sede costituisce un aspetto), radicante la giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo alcuna contestazione della procedura concorsuale o di atti di macro-organizzazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19 luglio 2022, n. 22569, relativa alla contestazione del potere datoriale di attribuzione della sede di servizio).

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile.

Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'INL, trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato, il Legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.



Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, pertanto, si ritiene che competente a pronunciarsi in merito all'odierno ricorso sia il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, in quanto Foro presso cui il ricorrente ha sottoscritto il proprio contratto individuale di lavoro (versato in atti).

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere assunta nella sede di servizio legittimamente spettante, in base all'ordine di graduatoria.

Ed infatti, il *modus operandi* della p.a. intimata, adottato nel caso di specie, è certamente illegittimo in quanto illogico e irragionevole, nonché contrastante con il generale principio del buon andamento governante l'azione amministrativa: invero, inspiegabilmente, controparte ha consentito ai vincitori che non hanno manifestato interesse nei termini previsti e a tutti i candidati idonei della graduatoria di merito del profilo ISP di scegliere esclusivamente tra le sedi dell'alto Nord Italia, nonostante, tuttavia, vi siano posti vacanti anche nelle Regioni del Sud e, quindi, in zone certamente più vicine alla residenza del Dott. Pellegrino (██████████).

Procedendo con ordine, come si è già avuto modo di evidenziare in narrativa, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito, in data 28 dicembre 2022, controparte ha



dapprima proceduto a convocare, per la scelta della sede, i soli candidati vincitori del concorso *de quo*, ai quali è stato consentito sin da subito manifestare interesse su tutte le sedi disponibili dell'Ispettorato, senza alcuna limitazione territoriale.

Successivamente, e in particolare, con l'avviso pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione odiernamente intimata, in data 18 luglio u.s., è stata avviata una procedura di scelta delle sedi per i **vincitori che non avevano ancora manifestato interesse** (e dunque, anche per il Dott. Pellegrino) e per i restanti candidati idonei della graduatoria di merito.

Nell'ambito di quest'ultima procedura, i candidati interessati, e dunque l'odierno ricorrente, si sono trovati dinnanzi a una situazione certamente non preventivabile al momento in cui ha partecipato al concorso: gli stessi, infatti, hanno potuto scegliere solo ed esclusivamente tra le sedi disponibili in Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, nonostante fossero disponibili altre sedi territoriali al Sud Italia che, però, non figuravano tra le sedi opzionabili nella procedura di scelta.

Invero, l'odierno ricorrente, a seguito dell'idoneità conseguita, **ha maturato un legittimo affidamento sulla possibilità di essere assunto (o quantomeno, poter esprimere la propria preferenza territoriale) tra tutte le sedi messe a disposizione dall'Ispettorato e, dunque, anche quelle site al Sud e al Centro Italia.**

Solo nel mese di luglio u.s., quando la p.a. ha reso note le sedi disponibili, l'odierno ricorrente ha tristemente appreso di poter selezionare solo ed esclusivamente una sede sita al Nord Italia.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura non è in alcun modo possibile trarre la volontà della procedente di assumere i candidati solo ed esclusivamente negli Uffici del Nord Italia.

I.I Innanzitutto, appare opportuno evidenziare in questa sede, come sia stato apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 9, prevede espressamente che "**Ogni comunicazione ai candidati**



sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One2019» e sul sito <http://riqualificazione.formez.it> Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti" (cfr. art. 9 del bando di concorso).

Tuttavia, come si è già avuto modo di rappresentare in punto di fatto, l'avviso del 18 luglio u.s., odiernamente impugnato, con cui è stata avviata la procedura di scelta delle sedi, è stato pubblicato solo sul sito web ufficiale dell'Ispettorato, e non già sul sito <http://riqualificazione.formez.it> (come prescritto dalla *lex specialis*).

E' palese, pertanto, che il richiamato avviso non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che lo stesso, con tutta evidenza, non risulta avere valore di notifica.

Si rammenti, infatti, che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica *ex post* ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Per le ragioni sopra esposte, dunque, l'avviso del 18 luglio 2023 deve essere innanzitutto dichiarato illegittimo e, pertanto, annullato.

I.II In aggiunta e in subordine, ove tale motivo non dovesse considerarsi assorbente, si rappresenta ulteriormente che l'avviso gravato non è stato accompagnato in forma pubblica da alcun documento contenente un prospetto di ripartizione delle sedi e dei posti, idoneo a rendere noto l'*iter* logico seguito dalla p.a. intimata nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord: ciò si traduce, inevitabilmente, in una inammissibile violazione del principio di trasparenza amministrativa.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto avviare la procedura di scelta di tutte le sedi, allegando gli appositi elenchi delle sedi e dei posti disponibili, in modo tale da garantire la summenzionata trasparenza.



Ebbene, al fine di dimostrare la censurabilità dell'agere amministrativo nel caso di specie, appare doveroso ripercorrere sinteticamente le conclusioni cui è pervenuto proprio Codesto Ecc.mo TAR adito in alcuni recentissimi casi del tutto identici.

Trattasi, in particolare, del recentissimo decreto del TAR Lazio, Sez. Vter, n. 5666 dell'8 settembre 2023, con il quale l'Ecc.mo G.A ha chiarito che "avuto precipuo riguardo al pregiudizio dedotto, sussistano i presupposti per l'emissione dell'invocata misura cautelare monocratica, tenuto conto dell'esigenza di evitare che, nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nell'ordinaria sede collegiale, l'interesse del ricorrente possa risultare in tutto o in parte pregiudicato;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di misure cautelari monocratiche debba essere accolta in parte, con sospensione dell'atto impugnato, limitatamente all'effetto di decadenza derivante dall'assenza alla data di convocazione" (cfr. TAR Lazio, Sez. Vter, Decreto n. 5197 dell'11 agosto 2023).

Ora, da tutto quanto sopra esposto, è agevole evincersi che, nel caso di specie, ci si trova dinnanzi a una evidente ipotesi di difetto di motivazione commesso dalla p.a. intimata: in tal senso, infatti, si rammenti che *"l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione"* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Il provvedimento gravato, infatti, non esternalizza l'iter logico seguito dalla P.a. nell'assumere una simile determinazione, impedendo di fatto al cittadino di conoscere sulla base di quali presupposti la resistente abbia optato per "un ripescaggio" piuttosto che premiare titoli ed esperienze.



Né tantomeno il provvedimento è in grado di fornire dati certi, sotto forma di numeri precisi, circa il personale assunto nelle sedi di interesse, e ciò comprova altresì il grave difetto di istruttoria sotteso all'odierna vicenda, posto che, notoriamente, la motivazione rappresenta l'estrinsecazione dell'attività istruttoria.

Invero, i presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d'istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, sono veri e propri elementi strutturali ed essenziali della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, in relazione alle risultanze istruttorie, la motivazione non sarebbe conforme all'articolo 3 della legge 241/90 (cfr. *ex multis* T.A.R. Marche, 08/11/2010, n.3371).

Non solo.

L'operato amministrativo odiernamente censurato risulta altresì violativo del principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra i partecipanti ai concorsi pubblici.

Invero, coloro che sono risultati vincitori, ovverosia i candidati collocati alle prime 1174 posizioni, sono stati destinati a Roma e a tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato, mentre, del tutto inspiegabilmente, i candidati vincitori che non hanno potuto esprimere la preferenza all'inizio della procedura (tra cui l'odierno ricorrente) hanno visto restringere il margine di scelta alle sole sedi site al Nord del Paese.

In altre parole, la determinazione amministrativa in esame sottende un evidente disparità di trattamento, implicante una violazione dell'art. 3 della Cost., in considerazione del fatto che non riserva il medesimo trattamento a situazioni (e posizioni giuridiche) sostanzialmente identiche (cfr. T.A.R. , Perugia, sez. I, 22/12/2020 , n. 622).

Occorre, poi, specificare che in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso, la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione" dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, in quanto l'atto di assegnazione alle sedi lavorative costituisce l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che risulta regolato dal bando di concorso e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost., comma 2.



La *lex specialis*, infatti, non prevede in nessun punto una simile determinazione; anzi, il già art. 10 del bando si limita a prevedere che *"i candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, nonche' dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dall'amministrazione interessata. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria"*.

E, dunque, non si comprende la ragione per la quale ai candidati vincitori chiamati nel mese di maggio a scegliere la sede è stato concesso di esprimere preferenza per tutte le sedi d'Italia, mentre ai candidati idonei, come il ricorrente, tale diritto è stato ingiustamente negato.


Il bando, con tutta evidenza, non opera alcuna distinzione tra queste due categorie di candidati, posto che il fabbisogno di risorse era ben noto già all'atto dell'indizione del concorso e, dunque, una eventuale erosione di posti presso regioni meridionali doveva essere quantomeno prevista.

In ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, la p.a. intimata, tenuto conto delle vacanze di posti e delle esigenze di organico, in un momento antecedente alla fasi di assegnazione e, dunque, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso del 18 luglio u.s., avrebbe dovuto rendere note tutte le sedi libere e disponibili, onde consentire anche agli altri candidati di esprimere le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito, alle stesse condizioni dei candidati vincitori chiamati inizialmente.

Il provvedimento, come già anticipato, così come concepito ed adottato, appare illogico ed irragionevole nonché altamente lesivo per gli interessi dell'odierno ricorrente che, si ribadisce, è residente in [REDACTED]

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.



II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E PAR CONDICIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IN AMBITO NAZIONALE ED EUROUNITARIO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Invero, la predetta graduatoria, adottata il 28 dicembre 2022, ha in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui il Dott. Pellegrino, il quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando in una possibile assunzione in una sede lavorativa allo stesso congeniale e certamente più vicina alla sua terra natia.

Mai, infatti, avrebbe potuto il ricorrente prevedere una possibilità di scelta limitata alle sole regioni settentrionali: tale determinazione, di fatto, ha vanificato del tutto le legittime aspettative dello stesso, che se avesse avuto una conoscenza anticipata della situazione di fatto concernente le sedi lavorative disponibili, certamente avrebbe valutato l'ipotesi di agire diversamente, anche eventualmente partecipando ad altre procedure concorsuali.

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

Quanto sopra descritto ha determinato un *vulnus* di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierno ricorrente che, **dopo ben sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale a dicembre 2022**, non poteva certo immaginare di dover necessariamente scegliere tra le sedi territoriale poste in Regioni del Nord.



Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il Giudice amministrativo, chiarendo che: *«il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bélàné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa»* (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, *«il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico»* (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'*«elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati»* (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; idem, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n.12321).

Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, *«diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale», sussistendo la «negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo*



iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per il ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di consentirgli di esprimere la propria scelta territoriale anche nelle sedi poste al Sud e del Centro del Paese, al pari degli altri candidati vincitori chiamati a esprimere la preferenza territoriale a maggio 2023.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 210 C.P.C.

Il ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire, tra gli altri, gli elenchi di tutte le sedi disponibili al momento della pubblicazione del bando di concorso in oggetto e, successivamente, al momento della pubblicazione della graduatoria e dell'apertura della procedura di scelta-sede.

Con Nota prot. N. 2321 del 7 novembre 2023, l'Amministrazione ha dato riscontro alla predetta istanza, non autorizzando l'ostensione della documentazione richiesta e adducendo la seguente motivazione: *"Premesso che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, avendo l'istante l'onere di rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso, non si autorizza l'ostensione documentale richiesta.*

Tuttavia, si coglie l'occasione per evidenziare che le determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla individuazione delle sedi da assegnare sono conseguenza del limitato grado di copertura delle sedi del Nord (pari al 34% dei posti individuati) registratosi alla data del 10 luglio a fronte del grado di copertura delle sedi del Sud (62% dei posti individuati), alla luce della incapienza della graduatoria di merito."

Pertanto, posto che nel caso di specie l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in grado di giustificare l'assenza, nell'alveo delle sedi territoriali disponibili, di tutte quelle site al sud



Italia e considerato che il ricorrente ha subito un grave e serio pregiudizio che, nei fatti, gli ha impedito materialmente di essere destinato alla sede di lavoro ambita, sulla base del punteggio complessivo conseguito e dell'ordine di graduatoria, si rende necessario che codesto On.le Tribunale disponga che l'Amministrazione resistente fornisca la documentazione richiesta con regolare istanza versata in atti, al fine di rendere noto l'iter logico seguito dalla p.a. nella individuazione delle (sole) sedi indicate al Nord Italia.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza

ex art. 415 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, accogliere le seguenti conclusioni:

NEL MERITO

1. **ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe;**
2. conseguentemente, **accertare e dichiarare il diritto del Dott. Pellegrino di poter esprimere la propria preferenze territoriale tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali, previa riapertura dei relativi termini procedurali e, dunque, essere assunto presso la sede territoriale di sua scelta, anche in sovrannumero;**
3. per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, **condannare le Amministrazioni resistenti**, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediata assunzione di



parte ricorrente, anche in sovrannumero, presso la sede lavorativa di sua scelta, previa riapertura dei relativi termini procedurali che consentano alla stessa di esprimere la propria preferenza territoriale tra tutte le sedi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tra cui quelle meridionali;

4. conseguentemente, **condannare le Amministrazioni**, a vario titolo coinvolte, al risarcimento del

danno subito, anche in via equitativa, dall'odierno ricorrente, a causa del trasferimento presso la sede territoriale di Torino, che ha comportato una perdita economica importante e delle evidenti conseguenze sul piano personale e familiare;

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il contributo unificato è pari a Euro 259,00.

Salvis iuribus.

Palermo - Roma, 13 dicembre 2023

Avv. Francesco Leone
Fell


Avv. Simona

IN VIA ISTRUTTORIA:

I. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i candidati, vincitori e idonei, assunti dall'Ispettorato



Nazionale del Lavoro presso le sedi lavorative site in Campania che, in seguito a un eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, potrebbero subire un pregiudizio;

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per il ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA

affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i candidati, vincitori e idonei, assunti dall'INL presso le sedi lavorative site in Campania, potenziali controinteressati rispetto alla posizione dell'odierna parte ricorrente, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.



II. SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Bando di concorso;
2. Graduatoria finale di merito;
3. Avviso del 18 luglio u.s.;
4. Elenco sedi assegnate, con provvedimento del 2 agosto u.s.;
5. Nota di convocazione per la scelta delle sedi, prot. U. 0012429 dell'8 agosto 2023;
6. Avviso del 10 agosto u.s.;
7. Convocazione per la presa di servizio presso l'Ufficio di Torino;
8. Contratto di lavoro dell'odierno ricorrente;
9. Copia dell'istanza di accesso agli atti e alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati;
10. Diniego all'istanza di accesso agli atti
11. Riscontro all'istanza di accesso agli atti, con indicazione delle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati;

Roma, 18 dicembre 2023

Avv. Francesco Leone
Fell

Avv. Simona